

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2130

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NASTRI

Incentivi in favore del personale delle Forze
di polizia trasferito d’ufficio in sedi disagiate

Presentata il 24 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 maggio 1998, n. 133, ha disciplinato l'erogazione di incentivi in favore dei magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate. La legge ha in pratica giustamente introdotto strumenti di sollievo economico per i magistrati trasferiti in zone « sensibili » dal punto di vista dell'attività giudiziaria. Non si comprende però come mai la legge abbia ommesso di estendere tali benefici anche agli appartenenti alle Forze dell'ordine inviati d'ufficio a svolgere le loro mansioni in territori ad alto rischio dal punto di vista della presenza criminale.

La presente proposta di legge intende appunto eliminare tale incomprensibile di-

scriminazione, operata nei confronti del personale delle Forze di polizia.

L'articolo 1 prevede che al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova, sia attribuita per quattro anni un'indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto a titolo di indennità di missione.

L'articolo 2 aumenta, invece, l'indennità di prima sistemazione.

L'articolo 3, infine, disciplina la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Incentivi in favore del personale delle Forze di polizia trasferito d'ufficio in sedi disagiate).

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova, è attribuita per quattro anni un'indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalle tabelle allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

ART. 2.

(Indennità di prima sistemazione).

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, l'aumento previsto dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale

di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



17PDL0020790